

DIVTVRNA CIVITAS

I

# Le strutture locali dell'Occidente romano

\*

Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas  
(L'Aquila, 4-6 maggio 2022)

a cura di

Estela García Fernández

Enrique Melchor Gil

Simone Sisani

EDIZIONI QUASAR

DIVINA CIVITAS

1

# Diuturna Civitas

Atti e Memorie del Seminario Italo-Spagnolo  
per lo Studio delle Comunità Locali nell'Occidente Romano

## *Direzione*

Estela García Fernández  
(Universidad Complutense de Madrid)

Enrique Melchor Gil  
(Universidad de Córdoba)

Simone Sisani  
(Università dell'Aquila)

## *Comitato scientifico*

Lorenzo Gagliardi (Milano)

Enrique García Ríaza (Illes Balears)

María del Rosario Hernando Sobrino (Madrid Complutense)

Pedro López Barja de Quiroga (Santiago de Compostela)

Ana Mayorgas Rodríguez (Madrid Complutense)

David Nonnis (Roma La Sapienza)

Salvador Ordoñez Agulla (Sevilla)

Andrea Raggi (Pisa)

Federico Russo (Milano)

Cristina Soraci (Catania)

## *Redazione*

Simone Sisani  
simone.sisani@univaq.it

DIVTVRNA CIVITAS

1

# Le strutture locali dell'Occidente romano

\*

Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas  
(L'Aquila, 4-6 maggio 2022)

a cura di

Estela García Fernández

Enrique Melchor Gil

Simone Sisani



EDIZIONI QUASAR

Volume pubblicato con i fondi del progetto  
“Dipartimento di Eccellenza 2018/2022”  
Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento di Scienze Umane.

ISBN 978-88-5491-420-9

© Roma 2023, Edizioni Quasar di Severino Tognon srl  
via Ajaccio 41-43, I-00198 Roma  
tel. 0685358444, fax 0685833591  
e-mail [info@edizioniquasar.it](mailto:info@edizioniquasar.it)

## SOMMARIO

<i>Presentazione</i> .....	p.	7
<i>Abbreviazioni</i> .....		11

## I.

## L'ITALIA E LA GALLIA CISALPINA

David NONNIS, <i>Le comunità cittadine dell'Italia romana in età repubblicana: appunti sulle magistrature delle colonie latine</i> .....		17
Loredana CAPPELLETTI, <i>Tribunati della plebe extra Romam</i> .....		55
Lorenzo GAGLIARDI, <i>Le magistrature nelle colonie latine sine novis colonis della Gallia Cisalpina</i> .....		69
Giovannella CRESCI, <i>Assetti territoriali e amministrativi della Cisalpina nella fase "latina" (89-49 a.C.)</i> .....		93
Lauretta MAGANZANI, <i>Il riassetto giuridico-agrimensorio dell'Italia in età triumvirale-augustea</i> .....		117

## II.

## LE PROVINCE OCCIDENTALI

Simone SISANI, <i>Sulle cosiddette formulae provinciarum: contenuto e natura dei registri di comunità provinciali trasmessi dalla Naturalis Historia pliniana</i> .....		145
Federico RUSSO, <i>Riflessioni sulla struttura compositiva della Lex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis</i> .....		221
Francesca LAMBERTI, <i>Statuti municipali delle comunità provinciali: l'età imperiale</i> .....		241
Estela GARCÍA FERNÁNDEZ, <i>Latinidad provincial y ciudadanía romana</i> .....		263
Rubén OLMO LÓPEZ, <i>Las civitates liberae et foederatae en el Mediterráneo occidental: de la alianza formal a la dependencia informal (ss. III a.C. - I d.C.)</i> .....		285
Cristina SORACI, <i>Natura e benefici del ius Italicum</i> .....		315
José Carlos SAQUETE, <i>Colonias en la Hispania Ulterior entre César y Augusto: balance y perspectivas de estudio</i> .....		347
David ESPINOSA ESPINOSA, <i>Bases documentales para el estudio histórico de los oppida veteris Latii de Hispania: una aproximación a la evidencia institucional</i> .....		377

Antonio D. PÉREZ ZURITA, <i>Balance historiográfico y nuevos testimonios epigráficos de la edilidad en Hispania</i> .....	409
Víctor A. TORRES GONZÁLEZ, <i>Los duunviros quinquenales de la Hispania romana: reflexiones sobre los testimonios de los magistrados locales con potestad censoria</i> .....	427
Enrique MELCHOR GIL, <i>El patronato cívico en las ciudades del Occidente romano en época altoimperial: ¿crisis o renovación del sistema?</i> .....	451
María del Rosario HERNANDO, <i>Las “unidades suprafamiliares” de la Hispania romana: entre la pervivencia y la adaptación</i> .....	467
Santiago MONTERO, <i>Peregrinos (...) fastos: la implantación del calendario festivo romano en Hispania</i> .....	505

## ASSETTI TERRITORIALI E AMMINISTRATIVI DELLA CISALPINA NELLA FASE “LATINA” (89-49 A.C.)

Giovannella Cresci  
Università Ca' Foscari Venezia

### 1. *La provincia*

Al fine di chiarire la natura degli assetti territoriali e amministrativi della Cisalpina dall'89 al 49 a.C., quarant'anni cruciali per la regione, è inizialmente necessario ricordare che il territorio era sottoposto alla *redactio in formam provinciae*, circostanza che implicava la presenza e l'azione regolare e continuativa di un governatore.

Cosa sappiamo di questa provincia? Poco. Conosciamo con certezza la data della sua disattivazione, cioè la fine del 42 a.C., quando, dopo la battaglia di Filippi, la ridefinizione dei patti triumvirali comprese la decisione del suo scioglimento, chiesto da Ottaviano, che si richiamava a una presunta volontà di Cesare, al fine di ottenerne la smilitarizzazione<sup>1</sup>. Il tema politico era scottante attesa la funzione strategica che la provincia, quale chiave del controllo dell'Italia, aveva svolto al tempo delle guerre civili e, non a caso, nel 41 a.C., alla vigilia del *bellum Perusinum*, Manio, il procuratore di Marco Antonio, lo menzionava polemicamente al primo posto nell'elenco delle accuse che scagliava contro l'avversario Ottaviano, incolpandolo di aver assunto la decisione fraudolentemente al solo scopo di sottrarre la regione al controllo del triumviro d'Oriente; si trattava infatti di decidere sotto l'egida di chi si sarebbe svolta la municipalizzazione allora in corso, che impattava con la connessa allocazione dei veterani<sup>2</sup>. Non mancarono dinamiche ostative. Significativamente, secondo Velleio Patercolo, l'antoniano Asinio Pollione, allora membro della commissione triumvirale per la distribuzione delle terre ai congedati di Filippi, si ostinò a tenere in suo potere la *Venetia* fino al 40 a.C. grazie alle sue sette legioni stanziare presso *Altinum*, compiendo non meglio precisate «*grandi e brillanti imprese*»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> App. b.c. 5.12: διενείμαντο δὲ αἰθις ὅσα καὶ πρότερον ἔθνη καὶ ἐπελάμβανον τὰ Λεπίδου· τὴν τε γὰρ Κελτικὴν τὴν ἐντὸς Ἑλλάδος ἔδοκει Καίσαρος ἀξιοῦντος αὐτόνομον ἀφιέναι γνώμη τοῦ προτέρου Καίσαρος (...).

<sup>2</sup> App. b.c. 5.86: Αἰδομένου δὲ τοῦ Λευκίου τὰ τε λεγόμενα καὶ τοὺς λέγοντας, ὁ Μάνιος μάλα θρασέως ἔφη τὸν μὲν Ἀντώνιον οὐδὲν ἄλλ' ἢ χρήματα μόνον ἀγείρειν ἐν ξένοις ἀνδράσι, τὸν δὲ Καίσαρα καὶ τὴν στρατιάν καὶ τὰ ἐπίκαιρα τῆς Ἰταλίας ταῖς θεραπειῶν προκαταλαμβάνειν· τὴν τε γὰρ Κελτικὴν Ἀντωνίῳ πρότερον δεδομένην ἐλευθεροῦν μετ' ἑξαπτήρης Ἀντωνίου (...). Sul tema cfr. Cresci Marrone 2014, pp. 51-61.

<sup>3</sup> Vell. 2.76.2: *nam Pollio Asinius cum septem legionibus, diu retenta in potestate Antonii Venetia, magnis speciosisque rebus circa Altinum aliasque eius regionis urbes editis, Antonium petens, uagum adhuc Domitium, quem digressum et Brutianis castris post caedem eius praediximus et propriae classis factum ducem, consiliis suis illectum ac fide data iunxit Antonio* (...). Cerca di precisare la natura delle imprese di Asinio Pollione al tramonto della provincia Cresci Marrone 2012a, pp. 80-91 e Cresci Marrone 2012b, pp. 239-250; circa gli orientamenti di Ottaviano e di Marco Antonio in merito al tema delle modalità di estensione della cittadinanza ai provinciali cfr. Cresci Marrone 2015, pp. 55-56.

Non conosciamo, di contro, la data di istituzione della provincia: la critica al proposito si è divisa fra chi, a partire da Theodor Mommsen, propende per l'81 a.C., su iniziativa di Silla, e chi, a partire da Filippo Cassola, l'anticipa alla fine del II sec. a.C., in relazione con l'invasione dei Cimbri e dei Teutoni<sup>4</sup>. A seconda delle due differenti datazioni, nel caso di cronologia alta, la provincializzazione si configurerebbe come provvedimento emergenziale assunto in un contesto bellico d'urgenza difensiva; nel caso di cronologia bassa, come un atto programmato all'interno di un'organica revisione dei rapporti dell'Urbe con gli Italici all'indomani della guerra sociale. Indipendentemente dai dati offerti dalle fonti, in gran parte di interpretazione controversa<sup>5</sup>, alcune valutazioni di natura politica e tecnica potrebbero, se non dirimere la questione, almeno contribuire a chiarirne gli aspetti circostanziali. In primo luogo, come è stato da tutti rilevato, la Gallia Cisalpina si distingueva nettamente dalle precedenti province, soprattutto perché era l'unica situata in territorio italico e non in territorio extra peninsulare. Poiché già dalla fine del III-inizio II sec. a.C. la definizione (e la percezione) della cosiddetta *terra Italia* comprendeva il territorio continentale della penisola fino alla catena delle Alpi<sup>6</sup>, la provincializzazione dell'Italia settentrionale costituiva un'eccezione rispetto alla consolidata prassi politica (applicata fino ad allora dall'Urbe in una decina di casi) di amministrare i territori extraitalici tramite la *forma provinciae* e quelli italici attraverso rapporti federali bilaterali.

L'anomalia della sua istituzione, che ha spinto qualcuno a negarne addirittura l'esistenza<sup>7</sup>, si sostanzialmente anche per la non documentata presenza di una *lex* e di una relativa *formula provinciae*, per la mancata designazione di una capitale, per l'apparente astensione dall'imposizione di un tributo, per la frequente assegnazione in associazione con altre province (come la Gallia Transalpina o l'Illirico)<sup>8</sup>, per un confine settentrionale

<sup>4</sup> Fra i primi si veda in particolare Mommsen 1903<sup>9</sup>, pp. 354-355, seguito da Luraschi 1979, pp. 179-189; Laffi 2001 [1992], p. 222; Polverini 2010, p. 118 e Cairo 2012, pp. 40-43; fra i secondi Cassola 1991, pp. 30-43 il quale propone, motivandola, una forchetta cronologica dal 142 fino al 96 a.C. esprimendo preferenza per gli anni 113-101 a.C.; cfr. ora Sisani 2016a, p. 95 con indicazione del *terminus post quem* al 105 a.C.

<sup>5</sup> Due temi, molto discussi, hanno impegnato il dibattito critico: il significato da attribuire al termine *Italia* presente nello stralcio di una *lex rogata* (*Cornelia*) relativa alle realtà municipali conservato nella tavola di Eraclea (*CIL I<sup>2</sup> 293 = RS 24*), la quale, se (come proposto da Sisani 2016b, pp. 29-47) fu emanata tra l'86 e l'85 a.C., avrebbe designato con il toponimo la penisola senza la Gallia Cisalpina, già resa provincia (così Sisani 2016a, pp. 83-98). Altra *vexata quaestio* collegata alla data di istituzione riguarda il confine meridionale della provincia che, originariamente fissato sulla linea Magra/Esino, con Silla sarebbe stato spostato all'Arno/Rubbicone (cfr. discussione e dottrina in Cairo 2012, pp. 40-43).

<sup>6</sup> Si veda, per tutti, Polverini 2010, con elenco delle precedenti province alle pp. 117-118.

<sup>7</sup> Così Marino 1984, pp. 165-182.

<sup>8</sup> Badian 1966, pp. 901-918 pensava addirittura a una provincia unica comprendente sia la Gallia Cisalpina che la Transalpina, successivamente divise. La prassi di unire più province in un solo governatorato non era inusuale. Ebbero il governo della Gallia Cisalpina e della Narbonese M. Emilio Lepido come proconsole nel 77 a.C., C. Calpurnio Pisone come console nel 67 a.C. e come proconsole nel 66 e nel 65; cfr. anche il caso di Cesare il quale, proconsole nel 59 a.C., in forza della *lex Vatinia*, ricevette dapprima la Gallia Cisalpina e l'Illirico, cui poi un *senatusconsultum* aggiunse la Narbonese. M. Antonio nel 44 a.C. ricevette la Gallia Cisalpina e la Gallia Comata e, alla costituzione del triumvirato alla fine del 43 a.C., gli fu confermato l'*imperium* sulle due Gallie. In occasione del cumulo di più province in un impiego di legati da parte del governatore fu più frequente: nella provincia della Gallia Cisalpina M. Giunio Bruto fu legato di M. Emilio Lepido nel 77 a.C. e

almeno per noi non riconoscibile, per uno statuto consolare che, tuttavia, soprattutto al tramonto della sua esistenza conobbe anche governatori di rango pretorio<sup>9</sup> (tab. 1).

GOVERNATORE	ANNI	QUALIFICA
L. Licinius Crassus	95 a.C. 94 a.C.	<i>COS.</i> <i>PROCOS.</i>
Cn. Papirius Carbo	84 a.C. 83 a.C. 82 a.C.	<i>COS.</i> <i>PROCOS.</i> <i>COS.</i>
M. Terentius Varro Lucullus	81 a.C.	<i>PROPR.</i>
L. Cornelius Sulla	78 a.C. †	<i>PROCOS</i>
M. Aemilius Lepidus	77 a.C.	<i>PROCOS.</i>
Mam. Aemilius Lepidus Livianus	76 a.C.	<i>PROCOS.</i>
C. Aurelius Cotta	74 a.C.	<i>PROCOS.</i>
C. Cassius Longinus	72 a.C.	<i>PROCOS. (?)</i>
C. Calpurnius Piso	67 a.C. 66-65 a.C.	<i>COS.</i> <i>PROCOS.</i>
Q. Caecilius Metellus Celer	62 a.C.	<i>PROCOS.</i>
L. Afranius	59 a.C.	<i>PROCOS.</i>
C. Iulius Caesar	58-49 a.C.	<i>PROCOS.</i>
M. Iunius Brutus	46 a.C.	<i>LEG. PROPR. / PROCOS. (?)</i>
C. Vibius Pansa Caetronianus	45 a.C.	<i>PROPR. / PROCOS. (?)</i>
D. Iunius Brutus Albinus	44 a.C.	<i>PROCOS.</i>
D. Iunius Brutus Albinus M. Antonius	43 a.C.	<i>PROCOS.</i> <i>TRIVM VIR R.P.C</i>
M. Antonius L. Antonius	42 a.C.	<i>TRIVM VIR R.P.C</i> <i>PROPR.</i>

Tab. 1. I governatori della provincia della Gallia Cisalpina (95-42 a.C.).

furono legati di Cesare: T. Labieno nel 50 a.C., M. Licinio Crasso nel 49 a.C., M. Calidio nel 48 a.C., M. Giunio Bruto nel 46-45 a.C.

<sup>9</sup> Laffi 2001 [1992], pp. 215-217 ricorda come la Gallia Cisalpina fosse presa in considerazione allo stesso titolo delle altre province quale possibile provincia consolare o pretoria sia nel 56 a.C. alla vigilia dell'elezione dei consoli per il 55 a.C. (Cic. *prov.* 2.3), sia nel 51 a.C. nel corso del dibattito sulla successione a Cesare nelle Gallie. La tabella dei governatori noti sotto riportata integra, soprattutto per gli anni terminali della provincia, l'appendice di Cassola 1991, pp. 43-44.

Siamo ormai consapevoli, però, che il processo di provincializzazione non prevedesse un dispositivo procedurale uniforme e più produttivo sembra, dunque, chiedersi cosa in pratica comportasse il governo provinciale ordinario, soprattutto se in vigenza di *foedera*. Sappiamo da Cicerone che il governatore della Gallia Cisalpina riceveva dal senato un equipaggiamento completo in truppe e denaro, la cosiddetta *ornatio*<sup>10</sup>, ma, per comprenderne le azioni, illuminanti sembrano le notizie relative all'azione di Lucio Licinio Crasso che tenne la provincia come console nel 95 a. C. e in qualità di proconsole l'anno successivo. Le sue azioni ci sono illustrate da alcuni passi (due di Cicerone e uno di Valerio Massimo, cui è da aggiungersi Asconio)<sup>11</sup> e già Filippo Càssola le qualificava come tipiche di un governatore ordinario<sup>12</sup>. Da tali testimonianze si evincono due sfere di competenza del governatore in Cisalpina. La prima è di ordine militare. Egli «*frugava le Alpi quasi con la sonda chirurgica*» (*specillis prope scrutatus est Alpibus*) alla ricerca di minacce (vere o presunte) provenienti da nord<sup>13</sup>. Dunque, al governatore cisalpino spettava primariamente l'obbligo della difesa e la sua presenza assolveva soprattutto a scopi difensivi (con la possibilità di operare leve, come sappiamo fece Cesare)<sup>14</sup>: se istituita per contrastare soprattutto le incursioni gallico-germanico-illiriche, la permanenza dei governatori dovette privilegiare la Transpadana piuttosto che la Cispadana, ma non mancarono casi di minacce belliche provenienti da sud, come la paventata incursione di Spartaco<sup>15</sup>. Va da sé che, spesso, avendo il dovere di mantenere la pace nell'area, i governatori approfittarono per sferrare spedizioni contro popolazioni alpine (sempre anonime e non sappiamo quanto veramente aggressive) al fine di ottenere l'ambito riconoscimento del trionfo<sup>16</sup>. La seconda sfera d'azione era di carattere giudiziario; come ricorda l'aneddoto riportato da

<sup>10</sup> Cfr. Cic. Pis. 2.5: *Ego provinciam Galliam senatus auctoritate exercitu et pecunia instructam et ornatam, quam cum Antonio commutavi, quod ita existimabam tempora rei publicae ferre, in contione deposui reclamante populo Romano*. Il dato è confermato in Cic. Phil. 11.23.10: *Imitare me, quem tu semper laudasti, qui instructam ornatamque a senatu provinciam deposui, ut incendium patriae omnia cogitatione restingerem*.

<sup>11</sup> Cic. de inv. 2.111; Cic. Pis. 26; Val. Max. 3.7.6; Ascon. Pis. pp. 14-15 Clark.

<sup>12</sup> Cassola 1991, pp. 39-40.

<sup>13</sup> Cic. Pis. 26: *L. Crassus, homo sapientissimus nostrae civitatis, specillis prope scrutatus est Alpibus ut, ubi hostis non erat, ibi triumphum causam aliquam quaereret; eadem cupiditate vir summo ingenio praeditus, C. Cotta, nullo certo hoste flagravat. Eorum neuter triumphavit, quod alteri illum honorem conlega, alteri mors peremit*. Cfr. anche Cic. de inv. 2.111: *L. Licinius Crassus, consul quosdam in Citeriore Gallia nullo illustri neque certo duce neque eo nomine neque numero praeditos, uti digni essent qui hostes populi Romani esse dicerentur, qui tamen excursionibus latrocinii infestam provinciam redderent, consecutus est et confecit. Romam redit, triumphum ab senatu postulat (...)*.

<sup>14</sup> Caes. b.g. 1.10.3: *ipse in Italiam magnis itineribus contendit duasque ibi legiones conscribit et tres, quae circum Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit et, qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit*. Cfr. anche Caes. b.g. 2.2.1-2; 5.24.4; 6.1; 7.1.1.

<sup>15</sup> Plut. Crass. 9.

<sup>16</sup> Per il trionfo negato a Licinio Crasso a causa dell'opposizione del collega cfr. Ascon. Pis. pp. 14-15 Clark: *L. autem Crasso collega fuit Q. Scaevola pontifex qui, cum animadverteret Crasso propter summam eius in re publica potentiam ac dignitatem senatum in decernendo triumpho gratificari, non dubitavit rei publicae magis quam collegae habere rationem ac ne fieret S.C. intercessit. Idem provinciam, cuius cupiditate plerique etiam boni viri deliquerant, deposuerat ne sumptui esset oratio*. Oltre al trionfo cesariano celebrato ex Gallia nel 46 a.C., si registrò il trionfo di Lucio Antonio nel 41 a.C. (Cass. Dio 48.4.2-3 e 5), mentre Decimo Giunio Bruto Albino nel 44 lo chiese invano come si apprende da Cic. ad fam. 11.4.

Valerio Massimo, Lucio Licinio Crasso teneva in provincia sessioni giudiziarie e al suo *tribunal* fece partecipare l'avversario Gneo Papirio Carbone, associandolo al suo *consilium* e fornendogli così dimostrazione della sua trasparenza e integrità<sup>17</sup>. Circa l'amministrazione della giustizia, non sappiamo con quanta regolarità si svolgessero le sessioni, visto che Cesare, se nell'inverno 53-52 a.C. tornò in Gallia Citeriore per *ius dicere*, non sembra che negli anni precedenti avesse potuto assolvere a tale compito secondo un calendario uniformemente cadenzato e scandito<sup>18</sup>. Purtroppo non sappiamo con certezza nemmeno su quanti e su quali abitanti della provincia si applicasse il potere giudiziario del governatore, dal momento che il composito mosaico istituzionale e statutario del territorio di sua competenza rende problematica la definizione dei soggetti che ricadevano sotto le sue cure e responsabilità. Certo è che la permanenza dei governatori nella regione non mancò di permettere loro di coltivare quei legami clientelari, soprattutto, ma non solo, con membri del notabilato locale, assai remunerativi in termini di consenso elettorale<sup>19</sup>.

È un fatto che molte delle competenze dei governatori in Cisalpina si siano conservate in riferimento a Cesare, cui si deve l'incremento dell'urbanizzazione con la deduzione delle colonie di *Novum Comum* e *Tergeste* e l'istituzione di *fora* soprattutto nel comparto orientale della provincia<sup>20</sup>, l'assegnazione premiale di terre a insediamenti come *Opitergium*<sup>21</sup>, la concessione della cittadinanza a soggetti peregrini; ma l'intervento delle *leges Vatiniae* (anche la coloniarie) altera il quadro delle mansioni e delle competenze ordinarie<sup>22</sup>.

Per riassumere, i dati in nostro possesso, soprattutto quelli relativi alle azioni di Marco Licinio Crasso la cui connotazione governatorale non sembra potersi smentire e le cui

<sup>17</sup> Val. Max. 3.7.6: *Cuius factum si cui placet, necesse est L. etiam Crassi, qui q̄pud maiores eloquantia clarissimus fuit, propositum non displiceat: nam cum ex consulatu provinciam Galliam obtineret atque in eam C. Carbo, cuius patrem damnaverat, ad speculanda acta sua venisset, non solum eum inde non summovit, sed insuoper locum ei in tribunali adsignavit ne ulla re nisi eo in conilium adhibito cognovit. Itaque acer et vehemens Carbo nihil aliud Gallica peregrinatione consecutus est quam ut animadverteret sortem patrem suum ab integerrimo viro in exilium missum.*

<sup>18</sup> Hirt. *b.g.* 8.3.2: *Nam superiore anno Titus Labienus, Caesare in Gallia citeriore ius dicente, cum Commium comperisset sollicitare civitates et coniurationem contra Caesarem facere, infidelitatem eius sine ulla perfidia iudicavit comprimi posse.*

<sup>19</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, la richiesta di voto rivolta agli elettori della Gallia Cisalpina da Cicerone, candidato al consolato nel 64 a.C., e da Marco Antonio, candidato nel 45 a.C., su cui Cic. *Phil.* 2.30.76: *Ex omnium omnibus flagitiis nullum turpius vidi, nullum audivi. Qui magister equitum fuisse tibi viderere, in proximum annum consulatum peteres vel potius rogares, per municipa coloniasque Galliae, a qua nos tum cum consulatus, cum Gallicis et lacerna cucurristi petebatur, non rogabatur, petere consulatum solebamus.* Cfr. anche la richiesta di sostegno elettorale in favore dell'elezione di Marco Antonio all'augurato formulata dal governatore, secondo Hirt. *b.g.* 8.50-51: *Hunc etsi augurem prius factum quam Italiam attingeret in itinere audierat, tamen non minus iustam sibi causam municipia et colonias adeundi existimavit, ut eis gratias ageret, quod frequentiam atque officium suum Antonio praestitissent, simulque se et honorem suum sequentis anni commendaret.*

<sup>20</sup> Per la politica coloniarie cesariana, soprattutto nell'area orientale della provincia cfr., da ultimo, Sisani 2017, pp. 105-152 ove fonti e dibattito critico.

<sup>21</sup> L'assegnazione da parte di Cesare di 300 centurie all'insediamento opitergino, quale ricompensa per la morte eroica di un suo contingente militare agli esordi della guerra civile contro Pompeo, è documentata in *comm. Bern. ad Lucan.* 4.462.

<sup>22</sup> Cfr. il precedente rappresentato dalla legge Gellia Cornelia del 72 (Cic. *Balb.* 50-51) la quale aveva concesso a Pompeo la possibilità di accordare la cittadinanza a individui, ma non a collettività, dietro parere di un *concilium*.

testimonianze non sembrano potersi screditare, militano a favore dell'istituzione della provincia secondo la cronologia alta, allorché l'invasione cimbrica mise a nudo le carenze di un sistema difensivo basato su molteplici e frammentate alleanze bilaterali con i popoli transpadani<sup>23</sup>; l'urgenza di ordine bellico, avvertita come tale da entrambi i contraenti dei *foedera*, dovette indurli a ravvisare nel provvedimento emergenziale una soluzione idonea ad ottimizzare il comune apparato di difesa, le maggiori garanzie di sicurezza compensando per le popolazioni locali le limitazioni (peraltro assai circoscritte) al controllo del territorio, di cui erano gelose. L'apparente difformità rispetto alle altre realtà provinciali, forse in parte dovuta ai limiti della nostra informazione, pare dipendere dalla peculiarità 'italica' della Cisalpina, ma meritano di essere studiate sotto il profilo istituzionale, soprattutto per il periodo posteriore all'89 a.C., perché la loro sperimentazione si dimostrò utile al momento dell'esportazione del *ius Latii* anche a territori extra-italici<sup>24</sup>. La provincia, nei suoi circa sessant'anni di vita, conobbe infatti tre successive fasi in cui gli assetti istituzionali e territoriali mutarono: dalla fine del II secolo a.C. all'90/89 a.C., quando nuove leggi incisero sugli statuti di molti insediamenti e sui diritti civili e politici dei loro abitanti; dall'89 al 49/48 a.C., quando la concessione della cittadinanza venne estesa a tutti gli abitanti della provincia; dal 48 al 42 a.C. (e forse oltre), quando la disattivazione della provincia e il completamento del processo di municipalizzazione consentì l'ingresso della Cisalpina nell'Italia romana.

## 2. Status giuridico e ricadute amministrative

La guerra sociale comportò notevoli cambiamenti per la provincia. Al fine di contenere l'insurrezione degli alleati, Roma emanò nel 90 a.C. la *lex Iulia de civitate* che prevedeva l'estensione della cittadinanza romana agli Italici i quali non si fossero ribellati<sup>25</sup>. La critica si è domandata se essa riguardasse anche i Cisalpini e ha fornito risposte divergenti; a chi ha escluso tale eventualità<sup>26</sup> si è invece contrapposto chi ha creduto nella promozione a *cives Romani* dei *latini* presenti nella provincia e nella trasformazione in municipi delle colonie di diritto latino<sup>27</sup>. È certo, comunque, che la legge non ricomprese tutti i Cisalpini;

<sup>23</sup> Le modalità di mobilitazione e di reclutamento tumultuario occorso in occasione dell'invasione dei Cimbri e Teutoni dovette replicare quello dettagliatamente descritto da Polibio nel caso del *tumultus Gallicus* del 225 a.C. (Polyb. 2.24.1-2) su cui Sisani 2019, pp. 89-93; la segmentazione etnica dei contingenti, per la quale cfr. Polyb. 2.23.2-3, doveva comportare difficoltà di coordinamento.

<sup>24</sup> Per il contesto provinciale cfr. fonti e dibattito critico in Sisani 2018, pp. 331-378.

<sup>25</sup> Articolazione, contenuti, destinatari e data della legge sono ottimamente esaminati in Gagliardi 2021, pp. 155-180, ove precedente bibliografia.

<sup>26</sup> Così Luraschi 1978, p. 321; Luraschi 1979, pp. 148-156; Kremer 2006, p. 122; Barbati 2012.

<sup>27</sup> A favore della cittadinanza ai latini cisalpini Laffi 2001 [1987], p. 152; Zaccaria 1991, p. 57; Bandelli-Chiabà 2005, p. 441 i quali valorizzano i dati epigrafici relativi ad Aquileia che documentano il passaggio dalle magistrature duovirali a quelle quattuorvirali. A favore di tale ipotesi milita anche il riferimento al tour elettorale condotto da Cesare nel 51 a.C. nei municipi e nelle colonie cisalpine (Hirt. *b.g.* 8.50-51) e la definizione di *causa Transpadanorum* adottata da Cic. *de off.* 3.22.88 per designare le rivendicazioni equiparative avanzate soprattutto dagli abitanti a nord del Po a seguito di penalizzazioni civili, cui evidentemente non era sottoposta la maggioranza dei Cispadani.

si avvertì, infatti, la necessità di emanare, un anno dopo, una legge specifica per l'area transpadana (la *lex Pompeia* dell'89 a.C.) in conseguenza di due circostanze correlate fra loro: da una parte, l'incremento delle possibilità negoziali delle comunità federate stanziata a nord del Po in un momento in cui i loro contingenti militari erano impegnati a fianco delle legioni in una guerra breve ma sanguinosa<sup>28</sup> e, dall'altra parte, l'impostazione categorica della *lex Iulia*, che, attraverso una sua clausola, prevedeva l'accettazione integrale dell'ordinamento romano quale prerequisito per l'ottenimento della *civitas*<sup>29</sup>. Come adombrato da una parte della critica<sup>30</sup>, le *civitates foederatae* transpadane e non solo (si vedano i casi cispadani di *Genova* e *Ravenna*) preferirono evidentemente non barattare la libertà concessa dai trattati in essere con i vantaggi della cittadinanza romana: Cicerone, riferendosi alle realtà campane di *Eraclea* e di *Napoli*, la maggioranza dei cui abitanti erano ostili ad accordare il consenso al provvedimento, impiega l'eloquente espressione «*foederis sui libertatem civitati anteferet*»<sup>31</sup>. È più che probabile che la necessità di emanare una legge apposita sia scaturita da un compromesso negoziato il quale consentiva, da una parte, alle élites delle *civitates foederatae* di mantenere la supremazia interna e alle loro comunità di *suis moribus legibusque uti* (per dirla con l'espressione di Aulo Gellio riferita a *municipia civium Romanorum*<sup>32</sup>), dall'altro, ai Romani di non dover immettere una quantità notevole di nuovi cittadini romani nelle tribù con il rischio di alterarne ancora più radicalmente i delicati equilibri politici<sup>33</sup>. La provincia ospitò, dunque, una galassia quanto mai articolata ed eterogenea di realtà istituzionali tipologicamente difformi che vengono elencate in un paragrafo della *lex de Gallia Cisalpina* del 42-41 a.C. attraverso un'espressione comprensiva di categorie insediative menzionate in un apparente ordine gerarchicamente decrescente: «*oppida, municipia, coloniae, praefecturae, fora, vici, conciliabula, castella, territoria*»<sup>34</sup>.

Assai difficile, per carenza di documentazione, è individuarne la localizzazione sul territorio, la cui poleografia rimane in qualche caso ancora indeterminabile. Alle colonie

<sup>28</sup> A favore dell'impegno di contingenti transpadani, e specificamente veneti, a fianco delle legioni nel corso del *bellum sociale* parlano le fonti documentarie (le ghiande missili di *Asculum*, il proiettile di *librator* atestino di Monte Manicola) su cui riferimenti e utili riflessioni, da ultimo, in Bandelli 2015, pp. 288 e 293-294.

<sup>29</sup> Cic. *Balb.* 20: *ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent*. Sul tema cfr. Sisani 2021, p. 101.

<sup>30</sup> Cfr., fra tutti, Cairo 2012, pp. 33-35.

<sup>31</sup> Cic. *Balb.* 20: *In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferet*.

<sup>32</sup> Gell. 16.13: «*Municipes*» et «*municipia*» verba sunt dictu facilia et usu obvia, et neutiquam reperias, qui haec dicit, quin scire se plane putet, quid dicat. Sed profecto aliud est, atque aliter dicitur. Quotus enim fere nostrum est, qui, cum ex colonia populi Romani sit, non et se municipem esse et populares suos municipes esse dicat, quod est a ratione et a veritate longe aversum? Sic adeo et municipia quid et quo iure sint quantumque a colonia differant, ignoramus existimamusque meliore condicione esse colonias quam municipia. De cuius opinionis tam promiscuae erroribus divus Hadrianus in oratione, quam de Italicisibus, unde ipse ortus fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit mirarique se ostendit, quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominat, cum suis moribus legibusque uti possent, in ius coloniarum mutari gestiverint. Cfr. Sisani 2021, pp. 96-131.

<sup>33</sup> Sugli espedienti adottati per contenere l'impatto dei *novi cives* assegnandoli a un numero limitato di tribù comiziali cfr. Gagliardi 2013, pp. 43-58.

<sup>34</sup> *EDR* 130948, ll. 55-56, 79, 105, 108, 110 (P. Possidoni).

di diritto romano (*Eporedia, Mutina, Parma, Dertona*) si affiancarono verosimilmente le colonie latine trasformate in municipi quattuorvirali, se è lecito estendere a *Bononia, Cremona, Placentia* il caso di Aquileia, l'unico ben documentato<sup>35</sup>; si registrò inoltre, come detto, la deduzione di nuove colonie cesariane fra cui quella di diritto latino di *Novum Comum*<sup>36</sup>; prevalente a nord del Po risultò poi la realtà delle cosiddette "colonie latine fittizie". Questa definizione convenzionale<sup>37</sup> denuncia tutto l'imbarazzo dei moderni di fronte a uno statuto innescato dalla *Lex Pompeia* per la comprensione del quale disponiamo di una sola fonte definitoria, un passo di Asconio<sup>38</sup>, e di una menzione cursoria, un accenno in Plinio il Vecchio<sup>39</sup>; sulla base di tali fragili informazioni, risulta arduo far rientrare il quadro normativo nelle categorie note, alcune delle quali concretizzatesi poi in ambiti provinciali extraitalici, come i *municipia latina*<sup>40</sup>. Le numerose ipotesi formulate dibattono su un nutrito ventaglio di temi<sup>41</sup>: la *lex Pompeia*, che le circostanze dell'emancipazione suggeriscono rispondesse a un'impostazione premiale e non certo punitiva dal momento che remunerava il sostegno militare prestato nel corso del conflitto contro gli alleati italici, prevede l'assegnazione di un *Personenrecht* o di un *Gemeinderecht* e con quali *iura* (*ius commercii, ius migrandi, ius connubi, ius suffragii*)? Essa comportò una rescissione dei *foedera* o i trattati rimasero in vigore? Essa implicò l'adozione di magistrature romane o la permanenza, almeno temporanea, di magistrature indigene? Essa permise l'ottenimento automatico della cittadinanza romana per i magistrati locali o una concessione a richiesta? Essa implicò che le comunità cosiddette di secondo livello, che avevano in essere forme di dipendenza rispetto agli insediamenti primari, fossero a questi *adtributae*?<sup>42</sup> Chi esercitava le funzioni giudiziarie dal momento che il governatore, i magistrati locali e i *praefecti* inviati dal pretore nelle comunità di *cives* insediate in forma viritana nell'*ager Ligustinus et Gallicus* si contendevano tutti la *iurisdictio*, a seconda dei differenti statuti degli insediamenti nella provincia<sup>43</sup>?

<sup>35</sup> Cfr. Bandelli-Chiabà 2005, p. 442.

<sup>36</sup> App. b.c. 2.98: Πόλιν δὲ Νεόκωμον ὁ Καίσαρ ἐς Λατίου δίκαιον ἐπὶ τῶν Ἄλπεων ὤκικει, ὧν ὅσοι κατ' ἔτος ἤρχον, ἐγγίγοντο Ῥωμαίων πολῖται· τότε γὰρ ἰσχύει τὸ Λάτιον. Sull'azione ecistica cesariana in Transpadana cfr. anche Valvo 2002, pp. 53-68.

<sup>37</sup> Cfr. ora la più felice dizione di 'latinità non latina' coniata e adottata già nel titolo da Sisani 2018, p. 331.

<sup>38</sup> Ascon. Pis. p. 3 Clark: *Neque illud dici potest, sic eam coloniam [scil. Placentiam] esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonias eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendi [petendo? gerendo? petendis? gerendis?] <per (?)> magistratus [magistratibus?] civitatem Romanam adipiscerentur.*

<sup>39</sup> Plin. n.h. 3.138: *Non sunt adiectae Cottianae civitates XV, quae non fuerant hostiles, item adtributae municipiis lege Pompeia.*

<sup>40</sup> Per il nuovo concetto di latinità introdotto dalla legge cfr. García Fernández 2001, pp. 13-29. Una terza allusione alla *lex Pompeia*, valorizzata da Tarpin 2015, p. 197, ma praticamente inutilizzabile, si ricaverebbe a proposito della fondazione di Verona da PL Const. 9.8.1 (Galletier): (... *civile sanguine maculata Verona (...)* scilicet ut quam coloniam Cn. Pompeius aliquando deduxerat, Pompeianus everteret.

<sup>41</sup> Un'efficace sintesi delle articolate posizioni della critica in Barbati 2013, pp. 67-84, cui si rimanda.

<sup>42</sup> Sul tema cfr. Faoro 2015, pp. 155-199 e Luciani 2021, pp. 201-214.

<sup>43</sup> La *revocatio Romae* dei processi sembra nel periodo in esame smentita dal dettato del *Fragmentum Atestinum* – EDR 169436 (A. Raggi) – che, conservando alcune clausole del dispositivo della *Lex Rubria*, emanata



Fig. 1. Il *fragmentum Atestinum* (Este, Museo Archeologico Nazionale Atestino) (da Cresci Marrone 2017, p. 49).

Indizi ragionevoli militano a favore di una sopravvivenza di magistrature indigene e della vigenza dei *foedera*. Così la menzione nel *Fragmentum Atestinum* della proroga delle competenze giurisdizionali per i magistrati che le esercitavano in virtù di un *foedus*<sup>44</sup> (fig. 1); così le tracce, per quanto rare, di cariche epicoriche come l'*argantocomatercus* della bilingue di *Vercellae*<sup>45</sup>, il *takos toutas* della stele di S. Bernardino di Briona<sup>46</sup>, i *medoi* e le *mediai* di Padova<sup>47</sup>, cui si devono aggiungere gli *ansores* di Lagole, il *venetikaris*

dopo la concessione della cittadinanza ai Cisalpini, norma appunto limiti e responsabilità della giurisdizione locale a seguito di tale innovazione; sul tema, con differenti valutazioni cronologiche, Laffi, 1990, pp. 167-175; Laffi 2001 [1986], pp. 237-295; Laffi 2001 [1997], pp. 297-324; Galsterer 1992, pp. 241-256; Sisani 2016b, pp. 47-52.

<sup>44</sup> EDR 169436, ll. 10-15 (A. Raggi): *quouis rei in qu<o>que municipio colonia praefectura | quouisque Ilvir(i) eiussve, qui ibei lege foedere pl(ebei)ve sc(ito) s(enatus)ve c(onsulto) institutove iure dicundo praefuit, ante legem, sei)ve illud pl(ebei) sc(itum) est, quod L. Roscius a. d. Veid. Mart. populum | plebemve rogavit (...).*

<sup>45</sup> EDR 076852 (M. Balbo): <sup>a)</sup> *Finis | campo quem | dedit Acisius | Argantocomater|ecus comunem | deis et hominibus | ita uti lapide[s] | IIII statuti sunt.* <sup>b)</sup> *akisios arkatokok|materekos to[+1+]o | kot[+1+ a]tom teuox[ton-i]o]n eu.*

<sup>46</sup> RIG II/1 E-1, testo ora riletto da Esterán Tolosa 2015, pp. 95-109: [c. 5] *esasio o+ani | tanotaliknoi | kuitoi | lekatos | anokopokio | setupokios | esanekoti | anareuiseos | tanotalos | karnitus takos toutas u++.*

<sup>47</sup> Per i *medoi* cfr., con bibliografia precedente, Marinetti 2013a, pp. 320-321 (8.2): *entollouki | termon || [-] edios | teuters.* Per le *mediai* si vedano i due cippi patavini di recente pubblicazione da parte di Marinetti

di Cartura e l'*hostihavos* di Padova, che si riferiscono tuttavia ad un orizzonte cronologico più arcaico<sup>48</sup>; così gli svariati tentativi esperiti per risolvere la *causa Transpadanorum* fra cui, secondo le voci registrate da Cicerone, si deve annoverare nel maggio del 51 a.C. il vano appello di Cesare ai Transpadani perché eleggessero quattuorviri che, di conseguenza, non dovevano essere ancora attivi nelle "colonie latine fittizie"<sup>49</sup>; così il fatto che Cicerone nel 55 a.C., menzionando la clausola dei *foedera* che escludeva la concessione unilaterale della cittadinanza romana ai *foederati* (non però ai Veneti), usi la forma verbale al presente, sottintendendo, dunque, che tali patti fossero ancora in vigore<sup>50</sup>.

Per quanto attiene alle gerarchie insediative ed etniche minori, la *lex Pompeia*, a detta di Plinio<sup>51</sup>, avrebbe consentito la possibilità di mantenere in essere quei rapporti di dipendenza che dovevano essere attivi all'interno del composito e frazionato mosaico intertribale delle *civitates* transpadane e che anch'essi dovettero interferire non poco nella soluzione della *causa Transpadanorum*. Si trattava di realtà insediative secondarie numericamente non esigue e arealmente diffuse, almeno nella *Venetia*, a giudicare da recenti censimenti eseguiti in tale comprensorio geografico<sup>52</sup>.

2013b, pp. 230-231 (3.1.1A): **medi**ai || **termon** || **teuters** || [-]-**vortei**; (3.1.1 B): **medi**[ai] || **termon** || **teute**[rs] || e[.]  
Per il lessico delle istituzioni pubbliche presso i Veneti antichi cfr. Marinetti 2013c, pp. 88-90.

<sup>48</sup> Per gli *ansores* cfr. Angelini, Marinetti 2013, p. 431 (13.3.5): **turijonei okijajoi ebos ke alero u teuta**[m] || **ansores** ??? **kvi**(dor?) ???; la figura del *venetikaris* conosce ampia bibliografia (cfr. soprattutto Prodocimi 1987, pp. 249-253) sintetizzata da Marinetti 2013d, pp. 306-307 (7.1.2): **ego fontei ersinioi vinetikaris vivoi olialekve murtuvoi atisteit**. Cfr. per "colui che garantisce per lo straniero" Pa7: **hostihavos toupeio** (su cui Prodocimi 2016, p. 187). Per l'*argen* e il *talusacr* del frammento B del catasto di Verona cfr. *infra*. Già Bandelli-Chiabà 2005, pp. 445-447 offrono una panoramica di magistrature locali che si va tuttavia incrementando grazie ai nuovi rinvenimenti.

<sup>49</sup> Cic. *ad Att.* 5.2.3 (10 maggio 51 a.C.): *nondum enim satis huc erat adlatum quo modo Caesar ferret de auctoritate perscripta, eratque rumor de Transpadanis eos iussos iiii viros creare. quod si ita est, magnos motus timeo. sed aliquid ex Pompeio sciam.*

<sup>50</sup> Cic. *Balb.* 32: *Etenim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, Helvetiorum, Iapydum, non nullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est ne quis eorum a nobis civis recipiatur. quod si exceptio facit ne liceat, ubi non sit exceptum, ibi necesse est licere.* Si stupisce del tempo presente impiegato da Cicerone Tarpin 2015, p. 205, il quale ritiene che la Cisalpina sia sottomessa fin dal III sec. a.C. In realtà, la contraddizione fra la vigenza della clausola e il *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* garantito dalla *lex Pompeia* è solo apparente, perché la proibizione riguardava la concessione unilaterale (*a nobis*) e non negoziata della cittadinanza romana.

<sup>51</sup> Merita citare, in riferimento alle aggregazioni insediative secondarie, le considerazioni di Faoro 2015, p. 176: «A ben vedere, più che divenire, è lecito immaginare che tali civitates fossero rimaste nell'89 a.C. nella condizione di tributarie, in attesa di una formula aggregativa che portò ad una perpetuazione, nel novero del *ius Latii*, di consuetudini locali ben radicate. D'altra parte, l'applicazione della *lex Pompeia* non comportò un generale riassetto urbanistico, né un adeguamento delle magistrature locali ad un sistema con al vertice il *duovirato* né l'assunzione del latino come lingua ufficiale né infine la centuriazione del territorio. L'aggregazione delle civitates minori, *κώμαι* o castella, perseguiva i medesimi obiettivi, nella dimensione in cui le *adtributiones* andavano ad assicurare la perpetuazione delle confederazioni che costituivano la base del primato di ognuno dei singoli oppida. La persistenza di questi vincoli, indipendentemente dall'ambito, se padano o subalpino, costituiva l'imprescindibile premessa per il mantenimento ed il perfezionamento di una qualsivoglia organizzazione del territorio». *Contra* Cairo 2012, p. 37, che segue Luraschi 1979, pp. 189-207, il quale ascrive il provvedimento menzionato da Plinio al *consul suffectus* del 41 a.C. Gneo Pompeo, figlio di Quinto.

<sup>52</sup> Per un (parziale) censimento di *vici* e *pagi* nell'Italia settentrionale cfr. Tarpin 2002, pp. 346-352 da integrare con Luciani (c.s.).

Si trattò dunque di una soluzione innovativa che, rispondendo a circostanze peculiari, escogitò una nuova tipologia di regime giuridico che riformava la tradizionale *latinitas*, rimanendo apparentemente legata al concetto di colonia<sup>53</sup>.

In tale ambito un aspetto che merita attenzione e approfondimento riguarda gli inizi di ricognizioni degli assetti territoriali che emergono da alcuni documenti pubblici riferibili alla cosiddetta fase latina della provincia e che potenzialmente dimostrano una registrazione topografica, gestita localmente, delle entità fondiarie.

### 3. Organizzazione territoriale: il contributo della documentazione epigrafica

Veniamo ai documenti. Parlano in direzione di una ridefinizione (e registrazione) degli assetti territoriali le re-incisioni degli esiti arbitrali sui cippi confinari del monte Venda e di Teolo: come è noto, un arbitrato, evidentemente richiesto dalle comunità venete alleate dei Romani di *Patavium* ed *Ateste*, aveva portato il proconsole Lucio Cecilio nel 141 a.C. a intervenire con una soluzione concordata fissando il confine in corrispondenza di un segmento conteso dei Colli Euganei<sup>54</sup>. Lì si sono rinvenuti ad oggi tre termini: uno inciso sulla colonna di Galzignano<sup>55</sup>, uno sulla parete del Monte Venda<sup>56</sup> e uno sul cippo di Teolo<sup>57</sup>. Orbene, due dei tre termini confinari, quello rupestre del Monte Venda e quello vergato su un cippo cilindrico a Teolo, presentano una riscrittura posteriore che ripete il testo dell'esito arbitrale con solo lievi varianti impaginate e lessicali, confermandone dunque il valore confinario e certificando una nuova avvenuta ricognizione territoriale di valenza pubblica volta a registrare la pertinenza del comprensorio ai rispettivi agri dei due importanti insediamenti veneti (fig. 2); si noti nella resa grafica di alcuni dei testi la persistenza della tradizione locale nell'andamento verticale della scrittura<sup>58</sup>.

Il suggerimento paleografico ambienta alla prima metà del I secolo la riscrittura e potrebbe essere connesso con un'altra ricognizione territoriale fotografata da un testo relativamente nuovo perché edito nel 2015: si tratta del frammento B del catasto di Verona<sup>59</sup>. Esso fu rinvenuto nel criptoportico del complesso capitolino unitamente a un altro frammento catastale, chiamato frammento A (perché edito per primo)<sup>60</sup>; i documenti

<sup>53</sup> Così Sisani 2018, pp. 347-363.

<sup>54</sup> Per un'interpretazione dell'arbitrato cfr. Cresci Marrone 2004, p. 30; contra Tarpin 2015, p. 203.

<sup>55</sup> EDR 130547 (F. Boscolo Chio): *L. Caecilii Q. f. pro co(n)s(ul) terminos | finisque iuset statui ex senati | consulto inter Patavinos Atestinosque.*

<sup>56</sup> EDR 130542 (F. Boscolo Chio): <sup>a)</sup> *[L. Caecilii]us Q. f. pro co(n)sul | terminos finisque ex | senati consulto statui | iousit inter Atestinos | et Patavinos;* <sup>b)</sup> *L. Caecilii Q. f. pr|o co(n)sul [[ex]] terminos | finisque ex senati | consulto statui iusit | inter Atestinos | Patavinosque.*

<sup>57</sup> EDR 130543 (F. Boscolo Chio): <sup>a)</sup> *----- | senati [c]o[nsu]lto sta[tui] | iusit [- - -] | -----;* <sup>b)</sup> *L. Caecilii Q. f. | pro co(n)sul | terminos | finisque ex | senati consulto | statui iusit inter Patavinos | et Atestinos.*

<sup>58</sup> Si ritiene, con Buonopane 1992, che i testi Venda B, Teolo B e Galzignano siano coevi ma che, contrariamente a Buonopane, siano i testi primigeni, cioè quelli anteriori, mentre i testi Venda A e Teolo A siano posteriori: cfr. Cresci Marrone 2009, p. 30.

<sup>59</sup> Cavalieri Manasse-Cresci Marrone 2015, 21-54; cfr. anche Cavalieri Manasse-Cresci Marrone 2017, pp. 65-94.

<sup>60</sup> Cavalieri Manasse 2000, pp. 5-48, e Cavalieri Manasse 2004, pp. 49-81. Cfr. EDR 085137 (S. Braitto): (quadro I): *d(extra) d(ecumanum) I u(ltra) k(ardinem) III | C. Corneli Agatho(nis) | CLXXIII (iugera) ((sextans)) ((semun-*




Fig. 2. Le iscrizioni rupestri del Monte Venda (Este, Museo Archeologico Nazionale Atestino) (da Cresci Marro-ne 2017, p. 47).

originari dovevano essere esposti nel triportico soprastante il criptoportico, che svolgeva quindi funzione di archivio cittadino (*“tabularium”*)<sup>61</sup> (fig. 3).

Il frammento B è relativo a una lastra bronzea di dimensioni ignote ma pertinente alla tipologia delle *formae*, descritteci dalle fonti gromatiche, cioè registrazioni catastali che prevedevano fossero indicati, per esporli al pubblico, i nomi dei proprietari terrieri e l'estensione dei loro fondi<sup>62</sup>. Al fine di posizionare topograficamente le proprietà terriere, si adottò l'espiediente grafico di suddividere la superficie in caselle quadrangolari, parametrate come scala metrologica sul *triens*, cioè 1/3 di piede romano; nel frammento su-

cia)) ((*sextula*)); (quadro II): *d(extra) d(ecumanum) II u(ltra) k(ardinem) III | C. Minuci T. f. | CXXXVIII (iugera) ((dextans)) | M. Clodi Pulchri | XXXVI (iugera) ((semuncia))*; (quadro III): *d(extra) d(ecumanum) III u(ltra) k(ardinem) III | M. Magi M. f. CXII (iugera) ((uncia)) | ((semuncia)) ((duella)) | P. Valeri LII (iugera) ((bes)) ((sextula))*; (quadro IX?): *[d(extra) d(ecumanum)] III [u(ltra) k(ardinem) II] | [-----]*.

<sup>61</sup> Per le vicende allestitivie del triportico cfr. EDR 085136 (S. Braitto): *M. Magius L. f. cryptam fecit et porticus reposu[it] d(e) s(ua) p(ecunia)*. Sul tema del riposizionamento dei documenti catastali nella nuova realtà urbanistica municipale si veda Cavaliere Manasse-Cresci Marrone 2015, pp. 30-40.

<sup>62</sup> EDR 163203 (S. Braitto): (quadro II A2): *--- (c. 5) --- | [---]VIII (iugera) ((semis)) ((uncia)) | [---] (iugera) ((semis)) ((triens)) | [---]XIX (iugera) ((semis)) ((sextans)) | [---]+cis V (iugera) ((quadrans)) ((semuncia)) | [---]li Argen(---) V (iugera) ((semis)) ((quincunx)) ((semuncia))*; (quadro IV B1): *[---]I (iugera) ((semis)) | [---] ((sextula?)) | [---]X(iugera) ((semis)) ((triens)) | [---] ?*; (quadro V B2): *Bituci IIII (iugera) ((triens)) ((semuncia)) | Vindilli XXIII (iugera) | Segomari III (iugera) ((quadrans)) | Dusti XIX (iugera) | Cac[i]ri Meteli XXXV (iugera) ((sextans)) | Surus Talusacr(---) XXVI (iugera) ((semis)) | Samoiali XLVII (iugera) ((sextans)) ((semuncia))*; (quadro VII C2): *[---]VI (iugera) ((semis)) [---] | [---]X (vel V) [---] (iugera) [---] | [---] ?*




Fig. 3. I frammenti B e A dei catasti di Verona (Verona, Soprintendenza Archeologica del Veneto - Nucleo Operativo) (da Cresci Marrone 2017, p. 48).

perstite si conservano tracce di sette celle, quattro delle quali iscritte. Il testo elenca nove formule onomastiche tutte maschili e diciassette misure. La sola casella centrale, quasi integra, risulta ben leggibile. Vi figurano incolonnati a sinistra, espressi in alfabeto latino e scrittura capitale, i nomi dei proprietari e a destra le dimensioni delle terre possedute, espresse secondo l'unità di misura dello iugero e dei suoi sottomultipli. Lo stesso schema presentavano altre tre celle, a giudicare dai resti di testo superstiti, dove figurano i nomi,

non integrabili, di altri due proprietari, nonché lacerti di misure, quasi tutte frazionarie. Sulla superficie è presente anche una linea, incisa con un solco fortemente impresso che forse è da riconoscere come una strada o un confine. A giudicare dai nomi, i proprietari terrieri sembrano appartenere al sostrato cenomane della popolazione; tipicamente celtiche sono infatti le loro basi onomastiche: *Bituci, Vindilli, Segomari, Dusti, Caciri Metelli*. Costoro erano titolari di appezzamenti di terreno di dimensioni piuttosto ridotte (da mezzo a dodici ettari) e, sempre in base all'articolazione della loro onomastica, si può desumere che non fossero cittadini romani. Tutti, ad eccezione di *Surus*, sembrerebbero menzionati in genitivo ma non è esclusa la possibilità di clastici in nominativo; si segnala inoltre la possibilità che il termine *Samoiali*, il quale non trova confronti convincenti a livello onomastico, faccia riferimento, in base all'etimologia, a una sorta di *ager compascuus*<sup>63</sup> e che *argen* e *talusacr* non siano i secondi elementi di una formula onomastica binomia ma cariche locali latinizzate, riferibili la prima alla sfera economica, la seconda a quella religiosa<sup>64</sup>.

Perché il documento potrebbe essere ascrivibile alla fase latina? Perché il frammento sembra riferirsi a una realtà assai difforme rispetto a quella fotografata dell'altro frammento di mappa censitaria rurale che proviene dallo stesso contesto e che appartiene ad un'altra lastra. Il catasto A registra infatti la presenza di un ordito centuriale, menziona *possessores* che esibiscono un'onomastica *tamquam cives Romani*, i quali appartengono a famiglie che dettero al municipio veronese i primi magistrati quattuorvirali e detengono fondi di elevata estensione (dai 9 ai 43 iugeri) e, infine, pertiene a una differente ricognizione prediale che prese a base di rappresentazione cartografica il *quadrans* invece che il *triens*.

Se, come si è altrove già prospettato in via ipotetica, la forma del frammento B si colloca come datazione fra l'89 e il 42 a. C., il documento si riferirebbe a una delle operazioni di natura amministrativa che si sarebbero rese indispensabili per tradurre in realtà operativa la 'deduzione coloniarìa' che coinvolse dopo la *lex Pompeia* i *veteres incolae manentes*<sup>65</sup>.

Ad operazioni di definizione territoriale si riconnette anche la nota bilingue di Vercelli; sebbene la convincente interpretazione di Lauretta Maganzani abbia accertato che *Acisius argentocomaterecos* non '*finem dedit*' ma '*campum dedit*'<sup>66</sup>, l'atto comunicato nel messaggio iscritto, almeno nel testo prevalente, quello in latino, corrisponde a una *terminatio* a cui procedette un personaggio investito di una carica legata alla misurazione<sup>67</sup> (fig. 4).

A un'azione di confinazione urbana si riferiscono invece i due cippetti lapidei oblunghi rinvenuti ad Oderzo in corrispondenza del limite sud-orientale dell'insediamento,

<sup>63</sup> Così, a livello di proposta esegetica, Solinas 2015, pp. 85-87.

<sup>64</sup> Cavalieri Manasse-Cresci Marrone 2015, p. 26 ove si prospetta altresì la *lectio faciltior* che si tratti di elementi onomastici di una formula antroponomica bimembre.

<sup>65</sup> Cfr., Cavalieri Manasse-Cresci Marrone 2015, pp. 27-30; Cavalieri Manasse-Cresci Marrone 2017, pp. 79-80; con più specifica competenza di carattere giuridico, Maganzani 2015, pp. 98-99; Maganzani 2016a, pp. 2-31; Maganzani 2016b, pp. 87-112; Maganzani 2017, pp. 57-85.

<sup>66</sup> Maganzani 2011, pp. 109-124, ove discussione e bibliografia; Maganzani 2012, pp. 112-128.

<sup>67</sup> EDR 076852 (M. Balbo). Cfr. Giorcelli Bersani 2002, pp. 61-94 cui si rimanda per la pregevole disamina di taglio storico-antropologico riguardante il tema del multilinguismo nell'area in esame.




Fig. 5. Uno dei cippetti confinari di Oderzo con iscrizione venetica (Oderzo, Museo Archeologico "Eno Bellis") (da Marinetti 2013e, p. 231).

Fig. 4. La bilingue di Vercelli (Vercelli, Museo Leone) (Foto del Museo).

sebbene la datazione al I sec. a.C. rimanga ancora indiziaria<sup>68</sup> (fig. 5). Essi presentano sulla sommità, in un caso, una linea trasversale e, nell'altro, una croce e recano incise rispettivamente su una o tre facce l'iscrizione in alfabeto e lingua venetica *te*, interpretabile o come abbreviazione di *termon*, cioè cippo confinario, o come derivato del termine *teuta*, cioè comunità, a significare la valenza pubblica dell'apposizione del segnacolo. Non sfuggirà a nessuno che quasi tutte le avare testimonianze di magistrature epicoriche finora conservatesi si riferiscano, per il contesto materiale del loro intervento, ad aspetti inerenti alla partizione del territorio<sup>69</sup>.

<sup>68</sup> Datazione in Marinetti 2013e, p. 231 (3.1.3) e Bandelli-Chiabà 2005, p. 446; cfr. anche Marinetti 1988, pp. 341-347; Tirelli 1998a, pp. 552-553; Marinetti 2002, pp. 270-271; Marinetti-Cresci Marrone 2011, p. 292. Notizia di un terzo cippetto rinvenuto in corrispondenza del limite sud-occidentale dell'insediamento e andato perduto in Tirelli 1998b, pp. 469-470.

<sup>69</sup> Così Marinetti 2013c, p. 83.

Sebbene su tutta la documentazione esaminata pesi l'incertezza cronologica, sembra che rivedere i confini, accertare la titolarità delle proprietà fondiari e registrarne la posizione nell'agro, distinguere tra fondi privati e spazi pubblici, misurare e delimitare aree destinate a usi comunitari siano atti di natura amministrativa, relativi agli assetti sia rurali che urbani, i quali, operati verosimilmente da magistrati locali, dimostrano un controllo assai maturo del territorio. Significativo è inoltre rilevare come tali procedure palesino nelle forme della loro comunicazione scritta i segni di una transizione culturale, oltre che istituzionale; a fronte della presenza di magistrature epicoriche (*l'argentocomatercus* di Vercelli, il possibile riferimento alla *teuta* di Oderzo), della persistenza di tradizioni grafiche locali (l'andamento verticale di due versioni dell'esito arbitrale in ambito euganeo), dell'impiego dell'alfabeto e della lingua indigena (il testo celtico delle bilingue di Vercelli e il venetico dei cippi opitergini), romane sono le unità di misura adottate, romana la 'filosofia' cui si ispira la registrazione catastale, mentre il latino si avvia ad essere utilizzato in forma prevalente (il testo-madre della bilingue vercellese) se non integrale (il catasto di Verona e i termini arbitrali).

Sulla base di tali indizi di ricognizioni e registrazioni territoriali, non stupisce che, come si apprende da Cassio Dione, il censore Marco Licinio Crasso nel 65 (o 64) a.C. avesse progettato di estendere la cittadinanza romana ai Transpadani; la sua iniziativa, ispirata da Cesare, si infranse contro la decisa opposizione del collega, comportando le dimissioni di entrambi i magistrati, nonché il fallimento delle operazioni di censimento<sup>70</sup>. Tuttavia l'intenzione di iscrivere nelle liste dei cittadini gli abitanti residenti a nord del Po doveva poggiare (oltre che su una legge<sup>71</sup>) sulla consapevolezza di poter usufruire agevolmente dei dati anagrafico/censitari, probabilmente perché essi erano già nelle disponibilità delle amministrazioni locali e a conoscenza del governatore della provincia, soprattutto dopo che, dal 69 a.C., erano stati introdotti nel resto d'Italia i censimenti decentrati<sup>72</sup>.

Derivarono queste operazioni ricognitive dalla riscrittura dei *foedera*? Furono il risultato di una *constitutio* che prevedeva per ciascun centro civico una legge coloniarica e l'azione di appositi ed idonei *constitutores*? Non è facile rispondere a tali domande, visto che la *lex Pompeia* corrispose a una soluzione sperimentale. Potremmo formulare una risposta in senso positivo, se accertassimo che la deduzione coloniarica *veteribus manentibus civibus* fu percepita e celebrata localmente come l'inizio di una nuova stagione

<sup>70</sup> Cass. Dio 37, 9, 3: ταυτά τε ἐν ἐκείνῳ ᾧ ἔτει συνέβη, καὶ οἱ τιμηταὶ περὶ τῶν ὑπέρτων Ἡριδανονοικούντων διενεχθέντες (τῷ μὲν γὰρ ἐς τὴν πολιτείαν αὐτοὺς ἐσάγειν ἐδόκει, τῷ δὲ οὐ) οὐδενούδὲ τῶν ἄλλων ἔπραξαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀπέπειτο.

<sup>71</sup> Rimarca la necessità che i censori applicassero una legge già in essere, poiché non si diventava cittadini romani attraverso la sola ascrizione tribale durante un censimento, Tarpin 2015, p. 207, il quale ritiene che «le colonie latine della Transpadana potevano rivendicare, a seguito delle leggi della Guerra Sociale, un privilegio già attribuito a tutti gli altri latini».

<sup>72</sup> Così Sisani 2019, il quale a p. 121 giustamente indica la data della *Lex Papia* (65 a.C.) come *terminus ante quem* per i censimenti locali in base a Cic. Arch. 10: *Quid? cum ceteri non modo post civitatem datam, sed etiam post legem Papiam aliquo modo in eorum municipiorum tabulas inreperunt, hic, qui ne utitur quidem illis in quibus est scriptus, quod semper se Heracliensem esse voluit, reicietur?*

istituzionale. Sappiamo che nella *Venetia* l'adozione delle ère locali segnalata da un *numerus* in non pochi monumenti iscritti, finora documentata a *Patavium*, *Vicetia* e *Feltria*, doveva poggiare sulla solennizzazione del *dies natalis*, che a secoli dalla sua introduzione continuava a perpetuarsi probabilmente attraverso una cerimonialità calendariale<sup>73</sup>. Ma quando esso venne introdotto? L'unica data certa è quella di *Feltria* che, grazie a un testo epigrafico che contiene sia la datazione consolare (il 323 d.C.) che quella affidata all'era locale, fissa il nuovo inizio e dunque la nascita del municipio al 39 a.C.<sup>74</sup> Una data non così strana se si conteggia, dopo lo scioglimento della provincia nel 42 a.C., il tempo necessario per l'assolvimento delle operazioni procedurali inerenti al nuovo assetto istituzionale (nuova ricognizione catastale e approntamento di una *forma*, rilevazione delle identità dei nuovi cittadini e loro registrazione, emanazione della *lex*, cooptazione del senato locale ed elezione dei primi magistrati).

Fu così per tutte le comunità transpadane? Non è detto, ma è un fatto che solo la rescissione dei *foedera* e la cessazione dell'esperimento provinciale poteva traghettare l'Italia settentrionale verso il definitivo assorbimento in quella che sarà la *tota Italia* augustea. Resta da considerare il fatto che, pur nelle tante lacune delle nostre conoscenze, la fase latina della provincia sembra confermarci un laboratorio di transizione non solo per l'integrazione culturale delle comunità indigene ma, soprattutto, per la sperimentazione di inedite soluzioni di compromesso imposte dalla molteplicità di realtà etniche, statutarie e giuridiche presenti nella regione. L'adozione di strumenti plurali e flessibili attinti dal ricco arsenale esperienziale romano si produsse a diversi livelli: sotto il profilo istituzionale la municipalizzazione, prevalente in Cispadana convisse con l'esperimento inedito applicato soprattutto in Transpadana di una *latinitas* riconosciuta a *veteribus incolis manentibus*; a livello amministrativo si registrò verosimilmente la predisposizione, a seguito di ricognizioni del *territorium*, di documenti mappali al fine di consentire una registrazione anagrafico-censitaria della popolazione residente, consentendo che anche le comunità di secondo livello ricevessero un riconoscibile e riconosciuto collegamento di dipendenza dai centri gerarchicamente superiori; in ambito giudiziario la presenza del governatore sopperì a quell'ampia attività operativa che dovette invece essere minuziosamente normata al momento della cessazione della provincia. Intanto, mentre a Roma gli intellettuali di origine cisalpina furoreggiavano, nelle terre a nord e a sud del Po, nei quarant'anni di cui ci siamo occupati, camminava a ritmi ormai spediti ma non sempre

<sup>73</sup> Per la ricca documentazione patavina cfr. censimento della documentazione e differenti proposte di datazione del *dies natalis* in Panciera 2006, pp. 951-963, e Liu 2007, pp. 281-289, ove bibliografia precedente; l'unica attestazione vicentina è documentata da Ghiotto 2005, c. 177. Valorizza la testimonianza di *Feltria* Cresci Marrone 2009, pp. 209-212.

<sup>74</sup> EDR 098317 (F. Luciani): *Severo et Rufino coss. | VK(alendas) Sept(embres) | acceperunt coll(egia) fab(rorum) et ((centonariorum)) | ((denariorum)) quingenta milia, computata | usura anni uni(us) centesima u[n]a | ((denariorum)) LX(milia), de qua usura per singulos an(nos) | die V Idu(s) Ian(uarias) natale ipsius ex usura s(upra) s(crupta) | at memoriam Hos(tili) Flaminini refriger(are) | se [de]debunt et IIIvir(is) et sex princ(ipalibus) | et of(icialibus) pub(lis) spor(tularum) no(mine) aureos den(os) et sil(iquam) | sing(ulam); neicon et per ros(am) at memor(iam) eius | refrigerar(e) deveb(unt). N̄(- -) CCCLXII.*

omogenei e non sempre rettilinei quel processo di omologazione allo stile di vita e ai modelli sociali romani che è possibile cogliere dalle risultanze della cultura materiale e dell'epigrafia privata<sup>75</sup>. Ma questa è un altro capitolo di quella storia che non ci vergogniamo di chiamare 'romanizzazione'.

## BIBLIOGRAFIA

Angelini A., Marinetti A.

(2013): *Manico di simpulum iscritto*, in M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese (edd.): *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Venezia, p. 431.

Badian E.

(1966): *Notes on provincia Gallia in the late Republic*, in R. Chevallier (ed.): *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol II*, Paris, pp. 901-918.

Bandelli G.

(2015): *La romanizzazione della Venetia fra immigrati e indigeni (225-49 a.C.)*, in G. Cresci Marrone (ed.): *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità* [Atti Venezia 2014], Roma, pp. 287-203.

Bandelli G., Chiabà M.

(2005): *Le amministrazioni locali nella Transpadana orientale*, «Mélanges de l'École Française de Rome» 117, pp. 439-463.

Barbati S.

(2012): *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, «Rivista di Diritto Romano» 12, pp. 1-46.

(2013): S. Barbati, *Ancora sulle cosiddette "colonie latine fittizie" transpadane* (*Asc. In Pis. 3 Clark*), «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto» 48, pp. 9-106.

Buonopane A.

(1992): *La duplice iscrizione confinaria di Monte Venda (Padova)*, in L. Gasperini (ed.): *Rupes loquentes* [Atti Roma-Bomarzo 1993], Roma, pp. 207-223.

Cairo G.

(2012): *Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina tra il I sec. a.C. e l'inizio del principato*, «Historikà» 2, pp. 33-54.

Cassola F.

(1991): *La colonizzazione romana della Transpadana*, in W. Eck, H. Galsterer (edd.): *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches*, Mainz am Rhein, pp. 17-44.

Cavalieri Manasse G.

(2000): *Un documento catastale dell'agro centuriato veronese*, «Athenaeum» 88, pp. 5-48.

<sup>75</sup> Circa la necessità di rivedere, alla luce di nuova documentazione archeologica ed epigrafica, l'interpretazione tradizionale di un processo di omologazione culturale uniforme, progressivo e rettilineo cfr., ora, Cresci Marrone-Marinetti 2021, pp. 189-215.

(2004): *Note su un catasto rurale veronese*, «Index» 32, pp. 49-81.

Cavalieri Manasse G., Cresci Marrone G.

(2015): *Un nuovo frammento di forma dal Capitolium di Verona*, in G. Cresci Marrone (ed.): *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità* [Atti Venezia 2014], Roma, pp. 21-54.

(2017): *Due frammenti di formae dal Capitolium di Verona*, in S. Segenni, M. Bellomo (edd.): *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, Milano, pp. 65-94.

Cresci Marrone G.

(2004): *Storia e storie ai margini della strada*, in M.S. Busana, F. Ghedini (edd.): *La via Annia e le sue infrastrutture* [Atti Cà Tron-Treviso 2003], Cornuda, pp. 29-39.

(2009): *Insedimenti indigeni della Venetia verso la romanità*, «Antichità Altoadriatiche» 68, pp. 207-220.

(2012a): *Magnis speciosisque rebus. Il contesto: quando e perché*, in S. Bortolami, C. Mengotti (edd.): *Antico e sempre nuovo. L'agro centuriato a nord-est di Padova dalle origini all'età contemporanea*, Verona, pp. 80-91.

(2012b): *Magnis speciosisque rebus apud Altinum... Asinius Pollion et le Haut-Hadriatique*, in R. Baudry, S. Destephen (edd.): *La société romaine et ses élites*, Paris, pp. 239-250.

(2014): *Spigolatura triumvirale: il procuratore Manio nella lotta fra Marco Antonio e il giovane Cesare*, «Paideia» 69, pp. 47-63.

(2015): *Ottaviano/Augusto e la Venetia nelle fonti letterarie: quale rapporto?*, «Antichità Altoadriatiche» 81, pp. 49-63.

(2017): *Profilo storico di una regione. Il Veneto al tempo dei Romani*, in M. Zorzi (ed.): *Veneto*, Roma, pp. 39-61.

Cresci Marrone G., Marinetti A.

(2021): *Forme della transizione delle comunità indigene transpadane verso la romanità: tra istituzioni pubbliche e aspetti privati*, in D. Dopico Caínzos, M. Villanueva Acuña (edd.): *Aut oppressi serviunt... La intervención de Roma en las comunidades indígenas*, Lugo, pp. 189-215.

Esterán Tolosa M. J.

(2015): *Kuitoi Lekatos. Une nouvelle lecture de la pierre de San Bernardino di Briona (Novare)*, «Études Celtiques» 41, pp. 95-109.

Faoro D.

(2015): *Gentes e civitates adtributae. Fenomeni contributivi della romanità cisalpina*, «Simblos» 6, pp. 155-199.

Gagliardi L.

(2013): *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la Lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto» 3, pp. 43-58.

(2021): *Lex Iulia de civitate e lex Plautia Papiria. Contenuto e datazione*, «Bulettno dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"» 115, pp. 155-180.

Galsterer H.

(1992): *Il frammento atestino e la romanizzazione di Este*, in G. Tosi (ed.): *Este antica dalla preistoria all'età romana*, Este, pp. 241-256.

García Fernández E.B.

(2001): *La aparición de un nuevo concepto de latinidad: la lex Pompeia de Transpadanis, «Gerión»* 5, pp. 13-29.

Ghiotto A.R.

(2005): *Un numero di Vicetia in un'iscrizione della chiesa di San Martino a Schio?*, «Aquileia Nostra» 76, cc. 178-187.

Giorcelli Bersani S.

(2002): *Il laboratorio dell'integrazione. Bilinguismo e confronto multiculturale nell'Italia della prima romanità*, Torino.

Kremer D.

(2006): *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris.

Laffi U.

(1990): *Di nuovo sulla datazione del Fragmentum Aestinum*, «Athenaeum» 78, pp. 167-175.

(2001 [1986]): *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, pp. 237-295 [ed. orig. «Athenaeum» 64 (1986), pp. 5-44].

(2001 [1987]): *L'amministrazione di Aquileia in età romana*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, pp. 143-171 [ed. orig. «Antichità Altoadriatiche» 30 (1997), pp. 39-62].

(2001 [1992]): *La provincia della Gallia Cisalpina*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, pp. 209-235 [ed. orig. «Athenaeum» 80 (1992), pp. 5-23].

(2001 [1997]): *Osservazioni sul contenuto e sul testo del Fragmentum Aestinum*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, pp. 297-324 [ed. orig. «Athenaeum» 85 (1997), pp. 119-138 = J. González (ed.), *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, Sevilla 1999, pp. 159-176].

Liu J.

(2007): *The Era of Patavium again*, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 162, pp. 281-289.

Luciani F.

(2021): *Indigeni e integrazione in Cisalpina: il caso dei Dripsinates*, «Scienze dell'Antichità» 27, pp. 201-214.

(c.s.): *Gestire il territorio dalla romanizzazione alla romanità: strutture amministrative "secondarie" e insediamenti rurali nella X regio augustea*, Venezia, in corso di pubblicazione.

Luraschi G.

(1978): *Sulle leges de civitate (Julia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris» 44, pp. 321-370.

(1979): *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova.

## Maganzani L.

(2011): *Loca sacra e terminatio agrorum nel mondo romano: profili giuridici*, in G. Cantino Wataghin (ed.): *Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli* [Atti Vercelli 2008], Vercelli, pp. 109-124.

(2012): *Ius latii ed urbanistica locale in Transpadana: il campus di Vercelli*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» 5, pp. 112-128.

(2015): *Il nuovo catasto di Verona. Profili giuridici*, in G. Cresci Marrone (ed.): *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità* [Atti Venezia 2014], Roma, pp. 93-117.

(2016a): *"Foedus-ius Latii-civitas": per una revisione del concetto di "colonizzazione fittizia" in Transpadana fra l'89 e il 49 a.C.*, «JusOnline» 3, pp. 2-31.

(2016b): *Il nuovo catasto di Verona, analisi storico-giuridica*, «Iuris Antiqui Historia» 8, pp. 87-112.

(2017): *Per una revisione del concetto di 'colonizzazione' fittizia in Transpadana: nuovi dati da Verona*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi (edd.): *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, Trieste, pp. 57-85.

## Marinetti A.

(1988): *Nuove testimonianze venetiche da Oderzo (Treviso): elementi per un recupero della confinazione pubblica*, «Quaderni di Archeologia del Veneto» 4, pp. 341-347.

(2002): *Cippo*, in AI<EO. *I tempi della scrittura. Veneti antichi. Alfabeti e documenti*, Cornuda, pp. 270-271.

(2013a): *Cippo confinario del lucus*, in M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese (edd.): *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Venezia, pp. 320-321.

(2013b): *Cippo parallelepipedo*, in M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese (edd.): *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Venezia, pp. 230-231.

(2013c): *Il venetico: la lingua, le iscrizioni, i contenuti*, in M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese (edd.): *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Venezia, pp. 79-91.

(2013d): *Iscrizioni di prima fase*, in M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese (edd.): *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Venezia, pp. 306-307.

(2013e): *Cippo iscritto*, in M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese (edd.): *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Venezia, p. 231.

## Marinetti A., Cresci Marrone G.

(2011): *Ideologia della limitazione spaziale in area veneta nei documenti epigrafici*, in G. Cantino Wataghin (ed.): *Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli* [Atti Vercelli 2008], Vercelli, pp. 287-318.

## Marino L.

(1984): *La provincializzazione della Gallia Cisalpina*, «Seia» 1, pp. 165-182.

## Mommensen Th.

(1903): *Römische Geschichte II*, Berlin<sup>9</sup>.

Pancieri S.

(2006 [2003]): *I numeri di Patavium*, in *Epigrafi, Epigrafia, Epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, Roma, pp. 951-963 [ed. orig. ΕΡΚΟΣ. Studi in onore di Franco Sartori, Padova 2003, pp. 187-308].

Polverini L.

(2010): *L'estensione del nome Italia fino alle Alpi e la provincia Gallia Cisalpina*, «Geographia Antiqua» 19, pp. 115-121.

Prosdocimi A.L.

(1987): *La lingua*, in G. Fogolari, A.L. Prosdocimi: *I Veneti antichi. Lingua e cultura*, Padova, pp. 221-440.

(2016): *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, Napoli.

Sisani S.

(2016a): *Il significato del termine Italia nella tabula Heracleensis e la data di costituzione a provincia della Gallia Cisalpina*, «Historikà» 6, pp. 83-98.

(2016b): *Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia*, in L. Capogrossi Colognesi. E. Lo Cascio, E. Tassi Scandone, (edd.): *L'Italia dei Flavi* [Atti Roma 2009], Roma, pp. 9-55.

(2017): *Tergeste e le "colonie" cesariane nella Gallia togata (in margine a b.g. 8.24.3)*, in A. Giovannini (ed.): *Trieste e l'Histria. Incontri a tema per la diffusione della storia e del patrimonio culturale*, Trieste, pp. 105-152.

(2018): *Latinità non latina: lo ius Latii come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana*, «Gerión» 36, pp. 331-378.

(2019): *Censimenti romani e demografia: ritorno alle fonti*, «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto» 9, pp. 85-131.

(2021): *Tra autonomia e interazione: diritti locali e giurisdizione prefettizia nelle comunità di cives sine suffragio*, in M. Tarpin (ed.): *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches*, Besançon, pp. 95-148.

Solinas P.

(2015): *Sull'onomastica di origine celtica del nuovo frammento di forma dal Capitolium di Verona*, in G. Cresci Marrone (ed.): *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità* [Atti Venezia 2014], Roma, pp. 79-91.

Tarpin M.

(2002): *Vici et pagi dans l'Occident romain*, Rome.

(2015): *Le coloniae e lege Pompeia. Una storia impossibile?*, in G. Cresci Marrone (ed.): *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità* [Atti Venezia 2014], Roma, pp. 197-219.

Tirelli M.

(1998a): *Cippetti con iscrizione venetica*, in *Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell'Europa*, Milano, pp. 552-553.

(1998b): *Opitergium tra Veneti e Romani*, in *Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell'Europa*, Milano, pp. 469-470.

Valvo A.

(2002): *Cesare e i Transpadani*, «Humanitas» 57, pp. 53-68.

Zaccaria C.

(1991): *L'amministrazione delle città nella Transpadana*, in W. Eck, H. Galsterer (edd.): *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches*, Mainz am Rhein, pp. 55-71.

# Diuturna Civitas

Atti e Memorie del Seminario Italo-Spagnolo  
per lo Studio delle Comunità Locali nell'Occidente Romano

Il presente volume raccoglie gli Atti del convegno internazionale dal titolo *Le strutture locali dell'Occidente romano: stato dell'arte e prospettive di ricerca*, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila dal 4 al 6 maggio del 2022. Il convegno ha visto la partecipazione di venti studiosi provenienti da tredici università – otto italiane (Catania, L'Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Roma La Sapienza, Salento, Trieste, Venezia Ca' Foscari) e cinque spagnole (Alicante, Madrid Complutense, Santiago de Compostela, Sevilla, Córdoba) – e ha ospitato relazioni vertenti su diversi temi della storia amministrativa locale dell'Italia e delle province occidentali: gli statuti locali, l'organizzazione territoriale, gli assetti magistratuali, la vita pubblica, l'identità culturale. Con tale incontro hanno preso ufficialmente avvio i lavori del gruppo di ricerca *Diuturna Civitas*, nato nel 2019 dalla sinergia tra tre università (Córdoba, L'Aquila, Madrid Complutense) con l'obiettivo di riunire in una sorta di "seminario permanente" tutti gli studiosi – principalmente (ma non esclusivamente) italiani e spagnoli – impegnati nello studio delle comunità locali nell'Occidente romano. Il seminario si propone di indagare il tema delle autonomie locali nel mondo romano, nell'arco cronologico compreso tra l'età repubblicana e il IV sec. d.C. e nel contesto specifico dell'Italia e delle province occidentali dell'impero: esso promuove in particolare studi di carattere storico-giuridico, basati sull'analisi delle testimonianze letterarie e del patrimonio epigrafico (senza escludere un ricorso consapevole alla documentazione archeologica) e volti da un lato a organizzare in forma ragionata basi di dati aggiornate, dall'altro a proporre rinnovati quadri interpretativi, con l'intento di comporre una vera e propria storia del concetto di autonomia locale in età romana.

La collana editoriale *Diuturna Civitas* ospita i lavori del Seminario Italo-Spagnolo per lo Studio delle Comunità Locali nell'Occidente Romano. La collana si articola in due serie: gli Atti (volumi miscelanei destinati a riunire le relazioni e le comunicazioni presentate ad ogni singolo seminario, pubblicati con cadenza biennale) e le Memorie (volumi a carattere monografico redatti da uno o più studiosi, aventi come oggetto temi legati agli obiettivi del seminario).

€ 60,00

ISBN 978-88-5491-420-9

